

## **DELIBERAZIONE N. VII/12753 DEL 16 APRILE 2003**

*Oggetto:*       **DISCIPLINA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' DEL TRASPORTO SANITARIO DA PARTE DI  
SOGGETTI PRIVATI**

### **LA GIUNTA REGIONALE**

PREMESSO che la legge regionale 22 luglio 2002, n.15, ha tra le altre cose, abrogato la legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 che all'art. 9 e seguenti disciplinava l'attività di trasporto di infermi;

RILEVATA pertanto la necessità di definire i requisiti in base ai quali i soggetti privati interessati possono essere autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario realizzata mediante l'utilizzo di autoambulanze rispondenti alle normative tecniche stabilite dalla vigente legislazione;

RITENUTO di escludere dalle presenti disposizioni, per la sola parte autorizzativa:

1. i servizi di trasporto sanitario gestiti dalle Amministrazioni Statali o da Enti pubblici a carattere nazionale o locale, o da strutture sanitarie pubbliche o private a carattere di ricovero e cura aventi sede nel territorio della Regione Lombardia;
2. i servizi di trasporto di sangue, plasma, emoderivati, organi e relative équipe riferita a tali trasporti;

PRESO ATTO che, ai sensi della vigente normativa tecnica, le autoambulanze sono così classificate:

- a) Decreto Ministero dei Trasporti n. 553/1987: "autoambulanza di tipo A", con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", trasformabile in "Unità Mobile di Terapia Intensiva";
- b) Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 487/1997 "autoambulanza di tipo A1", con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali", trasformabile in "Unità Mobile di Terapia Intensiva";
- c) Decreto Ministero dei Trasporti n. 553/1987 "autoambulanza di tipo B", con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto";
- d) Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 autoveicoli di soccorso avanzato;

RITENUTO necessario che:

- a l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario venga concessa dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ove è ubicata ciascuna sede operativa del soggetto richiedente;

b il soggetto privato che intende esercitare l'attività di trasporto sanitario deve presentare, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, apposita domanda secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 "Iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario", che è parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la necessità di disciplinare le modalità organizzative secondo le seguenti indicazioni:

- A. gli autoveicoli utilizzati per esercitare detta attività debbono essere muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale della A.S.L. territorialmente competente per sede operativa, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato 3 "Dotazioni minimali delle attrezzature e del materiale sanitario a bordo dei mezzi di trasporto sanitario", che è parte integrante del presente provvedimento.  
Detta autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale indipendentemente dall'A.S.L. che rilascia l'autorizzazione;
- B. una copia dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera A) deve essere esposta, in modo visibile, su ciascun mezzo;
- C. il titolare dell'autorizzazione deve comunicare ogni variazione intervenuta relativamente agli autoveicoli in possesso (acquisto e/o acquisizione di ulteriori autoveicoli, reimmatricolazione di autoveicoli già in possesso, cessato utilizzo di autoveicoli già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o altro, ecc.) all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, a mezzo lettera raccomandata;
- D. è fatto divieto a chiunque, fatti salvi i soggetti non interessati dal presente provvedimento, di esercitare nel territorio della Regione Lombardia l'attività di trasporto sanitario in assenza di preventiva autorizzazione, fatti salvi i trasporti effettuati in transito nella Regione Lombardia;
- E. le autorizzazioni rilasciate da altre Regioni non hanno valore all'interno della Regione Lombardia;
- F. è fatto divieto utilizzare per il trasporto i mezzi non autorizzati;
- G. le Strutture Sanitarie pubbliche e private a carattere di ricovero e cura non possono stipulare o rinnovare convenzioni per il trasporto sanitario con i soggetti privi di autorizzazione all'esercizio dell'attività oggetto del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che , al fine di garantire una adeguata assistenza ai pazienti gli equipaggi impiegati sui mezzi di trasporto sanitario devono essere così composti:

- autoambulanze di "Tipo A" e di "Tipo A1":
  - ✓ n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
  - ✓ n. 2 soccorritori;

Qualora le predette autoambulanze venissero utilizzate per trasporti sanitari secondari (ricoveri non urgenti, dimissioni, trasferimenti di Pazienti, terapie, dialisi e comunque

trasporti che non rivestano carattere di soccorso) è ammesso che l'equipaggio sia composto da un autista e da un soccorritore;

- autoambulanze di “Tipo A” e di “Tipo A1” con carrozzeria definita “autoambulanza di soccorso” trasformabile in “Unità mobile di terapia intensiva”:
  - ✓ n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
  - ✓ almeno n. 1 soccorritore;
  - ✓ una figura medica;
  
- autoambulanze di “Tipo B” con carrozzeria definita “autoambulanza da trasporto”:
  - ✓ n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
  - ✓ almeno n. 1 soccorritore;

RITENUTO inoltre che:

1. i componenti gli equipaggi, ivi compreso l'autista, precedentemente indicati in attività sugli automezzi di trasporto sanitario secondario devono aver frequentato e superato con esito positivo il percorso formativo di cui all'allegato 2 “Iter formativo per il personale addetto al trasporto sanitario extraospedaliero”, che è parte integrante del presente provvedimento;
2. entro sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento tutto il personale impiegato a bordo dei mezzi adibiti al trasporto sanitario secondario e appartenente ai soggetti privati già autorizzati ai sensi della l.r. n. 5/1986 che non abbia percorso l'iter formativo di cui al predetto allegato n. 2 deve essere formato e verificato, secondo le modalità di cui al citato allegato, precisando che, per quanto attiene la certificazione del percorso formativo, si potrà tenere conto dell'attività formativa e di tirocinio pratico precedentemente svolta;
3. il personale di cui al precedente punto 1 per poter esercitare l'attività di trasporto sanitario sui mezzi di trasporto sanitario precedentemente descritti deve aver compiuto la maggiore età e non aver superato il compimento del 65 anno di età. Il proseguimento dell'attività dal 65 anno al 70 anno di età è comunque ammesso previa attestazione di idoneità psico fisica verificata ogni anno, sotto la propria personale responsabilità ad ogni conseguente effetto di legge dal Legale Rappresentante;

RILEVATA altresì la necessità di rinviare ad un successivo atto della Giunta Regionale la determinazione delle tariffe massime per il servizio di trasporto sanitario, reso direttamente ai cittadini da parte dei soggetti privati interessati dal presente atto;

RITENUTO opportuno stabilire che:

1. l'attività di vigilanza e controllo sanitario è esercitata dall'A.S.L. competente per territorio, mediante verifiche che potranno essere effettuate, quando ritenuto opportuno, e senza comunicazione preventiva. Al termine delle operazioni di verifica viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante o suo delegato, il verbale di controllo;

2. l'accertamento del non possesso dei requisiti comporta la diffida all'adeguamento entro 30 giorni. In caso di inosservanza viene comminata la sospensione temporanea dell'attività fino a quando, le cause che hanno determinato il provvedimento non siano state rimosse. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida si procede alla revoca dell'autorizzazione. Della revoca deve essere data notizia all'Autorità comunale competente per territorio e alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;
3. i provvedimenti notificati ai sensi del precedente punto 2 al soggetto titolare di autorizzazione di più sedi operative, anche se disposti per violazione riguardanti una sede operativa, vengono estesi a tutte le sedi operative comprese nel territorio dell'A.S.L. che ha rilevato le irregolarità o la carenza di requisiti;
4. nel caso di Organizzazioni di Volontariato i provvedimenti di cui al precedente punto 2 devono essere altresì notificati, da parte dell'A.S.L. all'Ente gestore del Registro del Volontariato presso cui l'Organizzazione è iscritta;

RILEVATA la necessità di confermare temporaneamente la validità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario rilasciate ai sensi della l.r. n. 5/86;

RITENUTO opportuno che i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della predetta l.r. 5/1986 provvedano all'adeguamento dei requisiti previsti dal presente provvedimento entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, dandone comunicazione all'A.S.L. territorialmente competente. Alla scadenza del termine di sei mesi l'A.S.L. provvede alla verifica dell'adeguamento dei requisiti previsti dal presente provvedimento; e nelle more della verifica le autorizzazioni si intendono prorogate;

In caso positivo l'A.S.L. rilascia una nuova autorizzazione.

In caso di mancato adeguamento l'autorizzazione viene revocata;

CONSIDERATA la necessità che i soggetti attualmente sprovvisti di autorizzazione si adeguino ai requisiti previsti dal presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dandone comunicazione all'A.S.L. territorialmente competente la quale provvederà, previa verifica dei requisiti, al rilascio dell'autorizzazione.

Qualora la A.S.L., verificata l'assenza dei requisiti, non proceda al rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati cessano immediatamente l'attività di trasporto sanitario;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul sito Web della Direzione Generale Sanità ai fini della diffusione dell'atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato illustrato ai soggetti maggiormente rappresentativi che esercitano l'attività di trasporto sanitario sul territorio della Regione Lombardia.

TENUTO CONTO altresì che il contenuto del presente provvedimento rientra, in quanto previsto, nell'obiettivo gestionale regionale 7.2.1.3. "riordino della rete urgenza emergenza";

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

1. di stabilire che:

- a i soggetti privati che intendono esercitare, nel territorio della Regione Lombardia, l'attività di trasporto sanitario devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'A.S.L. competente per ciascuna sede operativa del soggetto richiedente
- b l'attività di trasporto sanitario è realizzata mediante l'utilizzo di autoambulanze rispondenti ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente in materia come di seguito specificato:
  - Decreto Ministero dei Trasporti n. 553/1987 autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso" trasformabile in "Unità mobile di terapia intensiva";
  - Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 487/1997 autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali" trasformabile in "Unità mobile di terapia intensiva";
  - Decreto Ministero dei Trasporti n. 553/1987 autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto";
  - Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 autoveicoli di soccorso avanzato;
- c Sono esclusi dalle presenti disposizioni, per la sola parte autorizzativa:
  - i servizi di trasporto sanitario gestiti dalle Amministrazioni Statali o da Enti pubblici a carattere nazionale o locale, o da strutture sanitarie pubbliche o private a carattere di ricovero e cura aventi sede nel territorio della Regione Lombardia;;
  - i servizi di trasporto di sangue, plasma, emoderivati, organi e relative équipe riferita a tali trasporti;
- d l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario venga concessa dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per ciascuna sede operativa del soggetto richiedente;
- e il soggetto che intende esercitare l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario deve presentare, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, apposita domanda secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 "Iter procedurale per il rilascio

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario", che è parte integrante del presente provvedimento;

- f gli autoveicoli utilizzati per esercitare detta attività debbono essere muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale della A.S.L. territorialmente competente per sede operativa, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato n. '3 "Dotazioni minimali delle attrezzature e del materiale sanitario a bordo dei mezzi trasporto sanitario", che è parte integrante del presente provvedimento.

Detta autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale indipendentemente dall'A.S.L. che rilascia l'autorizzazione;

- g una copia dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera f) deve essere esposta, in modo visibile, su ciascun mezzo;
- h. il titolare dell'autorizzazione deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata, ogni variazione intervenuta relativamente agli autoveicoli in possesso (acquisto e/o acquisizione di ulteriori autoveicoli, reimmatricolazione di autoveicoli già in possesso, cessato utilizzo di autoveicoli già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o altro, ecc.) all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio,;
- i. è fatto divieto a chiunque, fatti salvi i soggetti non interessati dal presente provvedimento, di esercitare nel territorio della Regione Lombardia, l'attività di trasporto sanitario in assenza di preventiva autorizzazione, fatti salvi i trasporti effettuati in transito nella Regione Lombardia;
- j. le autorizzazioni rilasciate da altre Regioni non hanno valore all'interno delle Regione Lombardia;
- k. è fatto divieto utilizzare per il trasporto i mezzi non autorizzati;
- l. le Strutture Sanitarie pubbliche e private a carattere di ricovero e cura non possono stipulare o rinnovare le convenzioni per il trasporto sanitario con i soggetti privi di autorizzazione all'esercizio dell'attività in argomento;
- m. al fine di garantire una adeguata assistenza ai pazienti gli equipaggi impiegati sui mezzi di trasporto sanitario devono essere così composti:
- autoambulanze di "Tipo A" e di "Tipo A1":
    - ✓ n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
    - ✓ n. 2 soccorritori;
- Qualora le predette autoambulanze venissero utilizzate per trasporti sanitari secondari (ricoveri non urgenti, dimissioni, trasferimenti di Pazienti, terapie, dialisi e comunque trasporti che non rivestano carattere di soccorso) è ammesso che l'equipaggio sia composto da un autista e da un soccorritore;
- autoambulanze di "Tipo A" e di "Tipo A1" con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso" trasformate in "Unità mobile di terapia intensiva":

- ✓ n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
  - ✓ almeno n. 1 soccorritore;
  - ✓ una figura medica;
- autoambulanze di “Tipo B” con carrozzeria definita “autoambulanza da trasporto”:
- ✓ n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
  - ✓ almeno n. 1 soccorritore;
- n. i componenti gli equipaggi, ivi compreso l’autista, di cui alla precedente lettera “m” in attività sugli automezzi di trasporto sanitario secondario devono aver frequentato e superato con esito positivo il percorso formativo di cui all'allegato n. 2 “ter formativo per il personale addetto al trasporto sanitario extraospedaliero” che è parte integrante del presente provvedimento;
- o. entro sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento tutto il personale impiegato a bordo dei mezzi adibiti al trasporto sanitario secondario e appartenente ai soggetti privati già autorizzati ai sensi della l.r. n. 5/1986 che non abbia percorso l’iter formativo di cui al predetto allegato n. 2 deve essere formato e verificato, secondo le modalità di cui al citato allegato, precisando che, per quanto attiene la certificazione del percorso formativo, si potrà tenere conto dell’attività formativa e di tirocinio pratico precedentemente svolta;
- p. il personale di cui alla precedente lettera “m” per poter esercitare l’attività di trasporto sanitario sui mezzi di trasporto sanitario precedentemente descritti deve aver compiuto la maggiore età e non aver superato il compimento del 65 anno di età. Il proseguimento dell’attività dal 65 anno al 70 anno di età è comunque ammesso previa attestazione di idoneità psico fisica verificata ogni anno, sotto la propria personale responsabilità ad ogni conseguente effetto di legge dal Legale Rappresentante;
- q. di demandare a successivo atto della Giunta Regionale la determinazione delle tariffe massime per il servizio di trasporto sanitario, reso direttamente ai cittadini da parte dei soggetti privati interessati dal presente provvedimento;
2. di disporre che:
- I. l’attività di vigilanza e controllo sanitario è esercitata dall’A.S.L., competente per territorio, mediante verifiche che potranno essere effettuate quando ritenuto opportuno e senza comunicazione preventiva. Al termine delle operazioni di verifica viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante o suo delegato, il verbale di controllo;
- II. l’accertamento del non possesso dei requisiti comporta la diffida all’adeguamento entro 30 giorni. In caso di inosservanza viene comminata la sospensione temporanea dell’attività fino a quando, le cause che hanno determinato il provvedimento non siano state rimosse. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida si procede alla revoca dell’autorizzazione. Della revoca deve essere data notizia all’Autorità comunale competente per territorio e alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;

- III. i provvedimenti notificati ai sensi del precedente punto II al soggetto titolare di autorizzazione di più sedi operative, anche se disposti per violazione riguardanti una sede operativa, vengono estesi a tutte le sedi operative comprese nel territorio dell'A.S.L. che ha rilevato le irregolarità o la carenza di requisiti;
  - IV. nel caso di Organizzazioni di Volontariato i provvedimenti di cui al precedente punto II devono essere altresì notificati, da parte dell'A.S.L. all'Ente gestore del Registro del Volontariato presso cui l'Organizzazione è iscritta;
  - V. sono temporaneamente valide le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario rilasciate ai sensi della l.r. n. 5/86;
  - VI. i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della predetta l.r. 5/1986 provvedano all'adeguamento dei requisiti previsti dal presente provvedimento entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, dandone comunicazione all'A.S.L. territorialmente competente. Alla scadenza del termine di sei mesi l'A.S.L. provvede alla verifica dell'adeguamento dei requisiti previsti dal presente provvedimento. Nelle more della verifica le autorizzazioni si intendono prorogate. In caso positivo l'A.S.L. rilascia una nuova autorizzazione. In caso di mancato adeguamento l'autorizzazione viene revocata;
  - VII. i soggetti attualmente sprovvisti di autorizzazione si adeguino ai requisiti previsti dal presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dandone comunicazione all'A.S.L. territorialmente competente la quale provvederà, previa verifica dei requisiti, al rilascio dell'autorizzazione. Qualora la A.S.L. verificata l'assenza dei requisiti, non proceda al rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati cessano immediatamente l'attività di trasporto sanitario;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul sito Web della Direzione Generale Sanità.

IL SEGRETARIO



**ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO  
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO  
SANITARIO**

Il soggetto privato che intenda esercitare l'attività di trasporto sanitario deve presentare apposita istanza al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per ciascuna sede operativa

La domanda deve contenere:

- Denominazione dell'Organizzazione di Volontariato, o Cooperativa Sociale od Impresa;
- Le generalità complete del legale rappresentante;
- L'ubicazione della sede legale e delle sedi operative comprendente il recapito telefonico (ed eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di telefax);
- Codice fiscale o partita I.V.A.;
- L'orario di attività per ciascuna sede operativa;
- Generalità del Direttore Sanitario o del Medico Responsabile;
- Generalità del responsabile della sicurezza ove previsto dalla normativa vigente (l. 626/1994);

L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione:

1. nel caso di Organizzazioni di Volontariato copia dell'atto costitutivo e statuto registrati dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario.
2. nel caso di Cooperativa Sociale:
  - copia del Decreto della Giunta Regionale di iscrizione nell'albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;
  - copia dell'ultima revisione annuale effettuata, con esito positivo, in ordine ai requisiti mutualistici dei soci, alla corretta applicazione delle vigenti normative inerenti alle cooperative sociali e alla regolare tenuta contabile;
3. nel caso di Impresa gestita in forma societaria copia dell'atto costitutivo;
4. planimetria in scala 1/100 dei locali adibiti a sede operativa;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il Legale Rappresentante dichiara:
  - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  - di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico;
  - di essere iscritto al registro delle imprese (**nel caso di impresa**);
  - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (**nel caso di impresa**);
6. copia del contratto stipulato per il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali ovvero accordi sostitutivi dello stesso;
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il Direttore Sanitario o Medico Responsabile dichiara di essere iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici;
8. elenco nominativo degli aderenti suddivisi secondo le loro attribuzioni: volontari (per le Organizzazioni di Volontariato e, qualora presenti, per le Cooperative Sociali), personale dipendente, obiettori di coscienza, giovani in servizio civile nonché le mansioni loro assegnate: personale amministrativo, centralinisti, autisti soccorritori, soccorritori;
9. dichiarazione circa la gratuità del servizio prestato rilasciata da ciascun addetto volontario;
10. copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti da:
  - responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento dell'attività estranee alla circolazione stradale;

- infortuni al personale addetto alle attività di trasporto sanitario a beneficio del personale stesso;
  - documentazione idonea a comprovare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego;
11. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante dichiara che per tutto il personale ad eccezione di quello volontario, degli obiettori di coscienza e dei giovani in servizio civile, sono rispettate le norme previste dai rispettivi contratti di lavoro e che per lo stesso sono assolti gli obblighi contributivi previsti;
  12. elenco degli autoveicoli adibiti al trasporto sanitario con l'indicazione del tipo, modello e caratteristiche tecniche secondo la classificazione prevista dalla vigente normativa in materia, numero di targa, anno di immatricolazione;

**Il titolare dell'autorizzazione sanitaria è tenuto ai fini del mantenimento della stessa a:**

- a. mantenere costantemente aggiornato il registro dei soci iscritti alla Cooperative Sociali o alle Organizzazioni di Volontariato;
- b. garantire la perfetta efficienza dei mezzi;
- c. stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di trasporto e soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto e soccorso;
- d. comunicare all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio eventuali sospensioni di attività prolungata, nonché tutte le variazioni relative ai contenuti della istanza di autorizzazione.

**Iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria**

La Azienda Sanitaria Locale, presso cui è depositata la domanda, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza procede alla verifica. Di detta verifica dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio di cui una copia dovrà essere consegnata al soggetto interessato.

In caso di esito negativo delle verifiche condotte dall'A.S.L. il riesame dell'istanza dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'A.S.L. predispone, entro 30 giorni dal momento dell'esito positivo della verifica, gli atti autorizzativi relativi alla sede operativa e a ciascun mezzo.

**ITER FORMATIVO PER IL PERSONALE  
ADDETTO AL TRASPORTO SANITARIO  
EXTRAOSPEDALIERO**

## **NELLA FORMAZIONE DEL SOCCORRITORE E/O AUTISTA SOCCORRITORE DOVRANNO ESSERE TRATTATI I SEGUENTI TEMI:**

*Il soccorritore, ruolo e responsabilità;*

- relazione con le altre figure professionali, aspetti legali del trasporto sanitario;
- cenni sul sistema di soccorso urgenza emergenza

### **1. L'ORGANISMO UMANO:**

*Introduzione all'anatomia e alla fisiologia:*

- terminologia medica ed individuazione ed enunciazione delle varie parti del corpo;
- descrizione e registrazione dei parametri vitali;
- descrizione dei segni e dei sintomi principali;
- valutazione primaria e secondaria;
- esercitazioni pratiche

### **2. TRATTAMENTO PRIMARIO:**

*Ostruzionismo delle vie aeree ed arresto respiratorio:*

- meccanismi di base della respirazione;
- segni dell'ostruzione delle vie aeree e dell'arresto respiratorio;
- come ottenere e garantire la pervietà delle vie aeree;
- la ventilazione artificiale;
- esercitazioni pratiche;

*Arresto cardiaco:*

- meccanismi del sistema circolatorio;
- segni di arresto cardiaco;
- RCP ad uno e due soccorritori;

*Ripresa ABCD – esercitazioni pratiche:*

*Sanguinamenti e shock:*

- emorragie arteriose e venose
- controllo esterno dell'emorragia

### **3. CENNI SUL TRAUMA:**

- meccanismo di lesione;
- indice di sospetto e Golden Hour;
- valutazione primaria e testa piedi;

*Le lesioni delle parti molli:*

- cenni di anatomia e fisiologia della cute;
- riconoscimento significato dei diversi tipi di ferita;
- trattamento primario;
- pulizia;
- disinfezione e medicazione;
- le fratture;
- distorsioni e lussazioni;
- cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato muscolo scheletrico;

- riconoscimento delle fratture, delle lussazioni e delle distorsioni e trattamento di come e dove immobilizzare;
- principali strumenti per l'immobilizzazione e loro utilizzo pratico;

*Le lesioni del capo, volto, collo e colonna vertebrale:*

- cenni di anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale;
- segni e sintomi della lesione di colonna;
- regole generali per il trattamento del traumatizzato di colonna;
- segni di frattura cranica;

*Le lesioni toraciche:*

- anatomia e funzione del torace;
- segni e sintomi delle lesioni ossee;
- cenni sul pneumotorace;

*Le lesioni dell'addome e del tratto urogenitale:*

- cenni di anatomia e fisiologia;
- valutazione delle lesioni;

#### **4. CENNI SULLE EMERGENZE MEDICHE:**

*L'insufficienza respiratoria e cerebrale:*

- cause e trattamento;
- ossigenoterapia

*L'insufficienza cardiocircolatoria:*

- il dolore toracico;
- pronto riconoscimento dei segni e dei sintomi;
- primo trattamento;

*I segni e sintomi, le cause, il trattamento per:*

- le convulsioni;
- l'anafilassi;
- il dolore addominale;
- malattie infettive;
- il diabete;

#### **5. CENNI SULL'EMERGENZA OSTETRICO GINECOLOGICHE:**

*Il parto, cenni di anatomia e fisiologia:*

- tempi e termini della gravidanza;
- il parto normale/complicato;
- l'equipaggiamento necessario per il parto;
- il trattamento del nascituro e della madre;
- trattamento del parto prematuro;
- RCP del neonato

#### **6. CENNI SULLE USTIONI E MATERIALI PERICOLOSI:**

*Valutazione del grado e dell'estensione dell'ustione:*

- trattamento del paziente ustionato;

## **7. CENNI SULLE EMERGENZE PEDIATRICHE:**

*Approccio al paziente pediatrico:*

- l'ABC del paziente pediatrico;
- le convulsioni;
- le disadrazioni;
- le emergenze respiratorie;
- problemi particolari nei bambini
- RCP pediatrica – esercitazioni pratiche;

## **8. DISTURBI DEL COMPORTAMENTO:**

*Il paziente psichiatrico:*

- trattamento e normativa;

## **9. ASPETTI PSICOLOGICI DEL SOCCORSO PREOSPEDALIERO:**

*Considerazioni particolari e aspetti emozionali nell'approccio al paziente:*

- infante;
- bambino;
- anziano;
- handicappato;
- psichiatrico;
- sospetto di assunzione di alcool o altre sostanze;
- terminale;

## **10. OPERAZIONI D'AMBULANZA:**

*Regole e raccomandazioni alla guida di un veicolo in emergenza:*

- il trasferimento del paziente in ambulanza;
- il trasporto del paziente in ospedale;
- il termine dell'intervento;
- l'equipaggiamento dell'ambulanza con particolare riferimento alle dotazioni supplementari;
- il rapporto di servizio del soccorritore;
- le comunicazioni radio.

*Responsabilità del soccorritore:*

- controllo e cura del materiale sanitario;
- prevenzione delle infezioni

## **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO**

Il percorso formativo deve avere una durata di almeno 40 ore di didattica teorica comprensiva delle esercitazioni pratiche. In detto monte ore non possono essere ricomprese le ore per le valutazioni

intermedie e finali. Nel percorso formativo devono essere altresì incluse almeno altrettante 40 ore di tirocinio pratico da effettuarsi a bordo degli automezzi di trasporto sanitario.

La frequenza e l'attestazione del superamento, con esito positivo, di detta formazione dovrà essere validata, sotto la propria responsabilità ad ogni conseguente effetto di legge, dal Legale Rappresentante, dovrà inoltre essere sottoscritta dal diretto interessato e conservata nella cartella personale di ciascuna addetto.

Il personale in attività sui mezzi di trasporto sanitario di soccorso, ivi compreso l'autista deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere della Giunta Regionale n. 37434/1998 e n. 45819/1999. Tal personale non è soggetto all'iter formativo di cui al presente documento.



**DOTAZIONI MINIMALI DELLE  
ATTREZZATURE E DEL MATERIALE  
SANITARIO A BORDO DEI MEZZI DI  
TRASPORTO SANITARIO**

**1. AUTOAMBULANZE DI SOCCORSO “TIPO A” con carrozzeria definita “autoambulanza di soccorso” (Decreto Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553)**

**AUTOAMBULANZE DI SOCCORSO PER EMERGENZE SPECIALI “TIPO A1” con carrozzeria definita “autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali” (Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 20 novembre 1997, n. 487)**

**Oltre ai requisiti tecnici previsti dai predetti Decreti le autoambulanze devono avere a bordo le dotazioni sanitarie minimali di seguito descritte:**

**A. COMPARTO DI GUIDA**

*Nel comparto di guida dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:*

- 1 estintore da almeno 3 Kg a norma;
- 2 paia di guanti da lavoro;
- 2 fumogeni di segnalazione;
- apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all’uopo rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce;
- lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V;
- forbice multi uso (taglio abiti e cinture di sicurezza);
- n. 3 caschetti protettivi;
- n. 2 torce antiventio e relativi fiammiferi antiventio;

**B. COMPARTO SANITARIO**

*Nel comparto sanitario dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:*

- almeno 2 prese elettriche 12 V;
- batteria supplementare maggiorata per il funzionamento di apparecchiature 12 V;
- riscaldamento autonomo;
- sistema aerazione e ventilazione;
- contenitore in materiale plastico rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri;
- porta aghi monouso in materiale plastico rigido sigillabile;
- 1 estintore da almeno 3 Kg a norma;
- disinfettante per superfici e attrezzature sanitarie;
  
- ***Dotazione minimale di materiale delle autoambulanze di soccorso:***  
*attrezzature necessarie per il trasporto*
  - n. 1 barella di tipo rigido articolata e cinture;
  - n. 1 barella a cucchiaio più cinture;
  - n. 1 sedia per Pazienti cardiopatici a norma;
  - n. 1 tavola spinale completa di fermacapo con relative cinture e ragno per l’immobilizzazione il tutto RX e TAC compatibile;;
  - mezzi per immobilizzazione arti a depressione o stecco rigide;
  - immobilizzatore spinale tipo “kendrickx”;
  - materassino a depressione con pompa di aspirazione più cinghie;
  - telo da trasporto a sei maniglie;
  - collari cervicali di varie misure rigidi compresi i pediatrici o a regolazione variabile;
  - supporti portaflebo;
  - n. 1 pappagallo o n. 2 monouso;
  - n. 1 padella;
  - n. 6 confezioni di ghiaccio sintetico;
  - n. 2 cuscini, n. 2 coperte di lana;
  - n. 6 lenzuola monouso;

- n. 3 copri cuscino monouso
- n. 4 traverse salvaletto;

#### ***Attrezzature sanitarie***

- n. 2 bombole di ossigeno fisse della capacità totale di 14 litri, dotate di riduttore di pressione con manometro, con riempimento, per ciascuna bombola, di almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 1200 litri;
- n.2 bombole di ossigeno portatili della capacità di 2 litri dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento di almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 300 litri;
- n. 1 flussimetro con collegamento fisso o ad innesto rapido all'impianto dell'ossigeno;
- Impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese a norme Uni.
- n. 4 maschere adulti e n. 2 maschere pediatriche per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo munite di reservoir ;
- n. 1 pallone autoespansibile per adulto, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riservoir;
- n. 1 pallone autoespansibile pediatrico, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riservoir;
- maschere per pallone autoespansibile di tre misure (piccola - media - grande);
- n° 1 maschera tipo Laerdal Pocket - mask;
- cannula di Majo adulti e pediatriche (almeno tre misure);
- aspiratore per secreti asportabile con sistema di raccolta monouso, alimentato con batteria ricaricabile 12/220 volt;
- cateteri di misure diverse per aspirazione delle secrezioni;
- n. 2 metalline;
- monitor portatile per la rilevazione della SpO<sub>2</sub> con sonda adulti e pediatrica;
- sfingomanometro a bracciale con manometro adulto e pediatrico;
- fonendoscopio adulto e pediatrico;

#### ***Materiale di medicazione***

- pacchi di garze sterili e non sterili;
- bende di varie misure;
- bende a rete di varie misure;
- benda elastica;
- n. 1 scatola di guanti monouso non sterili per ogni misura piccola, media, grande;
- n. 10 paia, di varie misure, di guanti sterili;
- mascherine monouso;
- cerotti di varie misure;
- 1 paio di forbici bottonute;
- 1 paio di forbici curve a punte smusse;
- 2 lacci emostatici;
- disinfettanti cutanei;
- 3 paia occhiali o schermi protettivi;
- 3 camici monouso;
- 2 klemmer;
- 3 cappelli monouso;
- 3 teli sterili;
- 3 maschere monouso ad alta protezione;
- 1 fascia emostatica in para

## **2. AUTOAMBULANZE DI TRASPORTO “TIPO B” con carrozzeria definita “autoambulanza da trasporto” (Decreto Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553)**

**Oltre ai requisiti tecnici previsti dal predetto Decreto le autoambulanze devono avere a bordo le dotazioni sanitarie minimali di seguito descritte:**

### **A. COMPARTO DI GUIDA**

*Nel comparto di guida dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:*

- 1 estintore da almeno 3 Kg a norma;
- 2 paia di guanti da lavoro;
- 2 fumogeni di segnalazione;
- apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all’uopo rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce;
- lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V;
- forbice multi uso (taglio abiti e cinture di sicurezza);

### **B. COMPARTO SANITARIO**

*Nel comparto sanitario dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:*

- almeno 2 prese elettriche 12 V per apparecchiature;
  - batteria supplementare maggiorata per il funzionamento di apparecchiature a 12 V;
  - riscaldamento autonomo;
  - sistema aerazione e ventilazione;
  - contenitore in materiale plastico rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri;
  - porta aghi monouso in materiale plastico rigido sigillabile
- *Dotazione minimale di materiale delle autoambulanze di trasporto:*

*attrezzature necessarie per il trasporto*

- n. 1 barella di tipo rigido preferibilmente articolata e cinture di bloccaggio;
- n. 1 barella ausiliaria più cinture (facoltativa);
- n. 1 sedia per Pazienti cardiopatici a norma;
- n. 1 telo da trasporto a sei maniglie;
- collari cervicali di varie misure rigidi;
- supporti portaflebo;
- n. 1 pappagallo o n. 2 monouso;
- n. 1 padella;
- alcune confezioni di ghiaccio sintetico;
- almeno 2 camici monouso;
- n. 2 cuscini, n. 2 coperte di lana;
- n. 6 lenzuola monouso;
- n. 3 copri cuscino monouso
- n. 4 traverse salvaletto;
- almeno 2 paia occhiali o schermi protettivi;
- almeno 2 cappelli monouso;
- almeno 2 maschere monouso ad alta protezione;

### ***Attrezzature sanitarie***

- n. 2 bombole di ossigeno fisse della capacità totale di 10 litri dotate di riduttore di pressione con manometro, con riempimento, per ciascuna bombola, di almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 800 litri;
- n. 2 bombole di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento di almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 300 litri;
- Impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese a norme Uni
- n. 1 flussimetro con collegamento fisso o ad innesto rapido all'impianto dell'ossigeno;
- maschere per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo e reservoir;
- 1 pallone autoespansibile per adulto, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riservoir;
- n. 1 pallone autoespansibile pediatrico, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riservoir;
- maschere per pallone autoespansibile di tre misure (piccola - media - grande);
- cannula di Majo adulti e pediatriche (almeno tre misure);
- aspiratore per secreti asportabile;
- cateteri di misure diverse per aspirazione delle secrezioni;
- occhialini regolabili per ossigenoterapia;

### ***Materiale di medicazione***

- pacchi di garze sterili e non sterili;
- bende di varie misure;
- n. 1 scatola di guanti monouso non sterili per ogni misura piccola, media, grande;
- n. 10 paia, di varie misure, di guanti sterili;
- mascherine monouso;
- cerotti di varie misure;
- 1 paio di forbici bottonute;
- 1 paio di forbici curve a punte smusse;
- 2 lacci emostatici;
- disinfettanti cutanei;
- 1 fascia emostatica in para

### 3. AUTOAMBULANZE “TIPO A” E “TIPO A1” IMPIEGATE COME UNITA’ MOBILI DI TERAPIA INTENSIVA

#### A. COMPARTO DI GUIDA

*Nel comparto di guida dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:*

- 1 estintore da almeno 3 Kg a norma;
- 2 paia di guanti da lavoro;
- 2 fumogeni di segnalazione;
- apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all’uopo rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce;
- lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V;
- forbice multi uso (taglio abiti e cinture di sicurezza);
- n. 3 caschetti protettivi;
- n. 2 torce antiventio e relativi fiammiferi antiventio;

#### B. COMPARTO SANITARIO

*Nel comparto sanitario dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:*

- 4 prese elettriche 12 volt che ne rendano impossibile l’inversione di polarità;
- batteria supplementare per il funzionamento di apparecchiature 12 V;
- inverter 12/220 volt con erogazione minima di 800 wat;
- 3 prese elettriche 220 volt;
- riscaldamento autonomo;
- impianto di condizionamento obbligatorio sui mezzi di prima immatricolazione;
- sistema aerazione e ventilazione;
- contenitore in materiale plastico rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri;
- porta aghi monouso in materiale plastico rigido sigillabile;
- 1 estintore da almeno 3 Kg a norma;
- disinfettante per superfici e attrezzature sanitarie

- ***Dotazione minimale di materiale delle autoambulanze di soccorso:***

*attrezzature necessarie per il trasporto*

- n° 1 barella di tipo rigido articolata e cinture;
- n° 1 barella a cucchiaio più cinture;
- n° 1 tavola spinale completa di fermacapo con relative cinture e ragno per l’immobilizzazione il tutto RX e TAC compatibile;
- n. 1 sedia per Pazienti cardiopatici a norma;
- mezzi per immobilizzazione arti a depressione o stecco bende rigide;
- immobilizzatore spinale tipo “kendrickx”;
- materassino a depressione con pompa di aspirazione più cinghie;
- telo da trasporto a sei maniglie;
- collari cervicali di varie misure rigidi compresi i pediatrici o a regolazione variabile;
- supporti portaflebo;
- n° 1 pappagallo o n. 2 monouso;
- n° 1 padella;
- n. 6 confezioni di ghiaccio sintetico;
- n. 2 cuscini, n. 2 coperte di lana;
- n. 6 lenzuola monouso;
- n. 3 copri cuscino monouso
- n. 4 traverse salvaletto;

### ***Attrezzature sanitarie***

- n. 2 bombole di ossigeno della capacità totale di 14 litri, fisse dotate di riduttore di pressione con manometro, con riempimento, per ciascuna bombola, di almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 1200 litri;
- n. 2 bombole di ossigeno della capacità di 2 litri, portatili, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento di almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 300 litri;
- n. 1 bombola di ossigeno della capacità di 5 litri, portatile, dotata di riduttore di pressione, manometro, presa ad innesto per il collegamento del ventilatore automatico in dotazione, con riempimento di almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 400 litri;
- n. 2 flussimetri con collegamento fisso o ad innesto rapido all'impianto dell'ossigeno;
- Impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese a norme Uni
- n. 4 maschere adulti e n. 2 maschere pediatriche per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo munite di reservoir ;
- n. 1 pallone autoespansibile per adulto, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riservoir;
- n. 1 pallone autoespansibile pediatrico, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riservoir;
- maschere per pallone autoespansibile di tre misure (piccola - media - grande);
- n° 1 maschera tipo Laerdal Pocket - mask;
- cannula di Majo adulti e pediatriche (almeno tre misure);
- aspiratore per secreti asportabile con sistema di raccolta monouso, alimentato con batteria ricaricabile 12/220 volt;
- cateteri di misure diverse per aspirazione delle secrezioni;
- n. 2 metalline;

### ***Materiale di medicazione***

- pacchi di garze sterili e non sterili;
- bende di varie misure;
- bende a rete di varie misure;
- benda elastica;
- n. 1 scatola di guanti monouso non sterili per ogni misura piccola, media, grande;
- n. 10 paia, di varie misure, di guanti sterili;
- mascherine monouso;
- cerotti di varie misure;
- 1 paio di forbici bottonute;
- 1 paio di forbici curve a punte smusse;
- 2 lacci emostatici;
- disinfettanti cutanei;
- 3 paia occhiali o schermi protettivi;
- 3 camici monouso;
- 2 klemmer;
- 3 cappelli monouso;
- 3 teli sterili;
- 3 maschere monouso ad alta protezione;
- 1 fascia emostatica in para.

### **“Apparecchiature e attrezzature sanitarie supplementari”**

- cardio defibrillatore preferibilmente con possibilità di registrazione su carta del tracciato E.C.G. a 12 derivazioni alimentato a batteria ricaricabile 12 e/o 220 volt;
- monitor portatile per la rilevazione del tracciato E.C.G. preferibilmente a 12 derivazioni alimentato a batteria ricaricabile 12 e/o 220 volt; (eventualmente integrato nel precedente apparecchio o in monitor multiparametrico);
- monitor portatile per la rilevazione della SpO<sub>2</sub> con sonda adulti e pediatrica (eventualmente integrato nel precedente apparecchio o in monitor multiparametrico);
- monitor portatile per la rilevazione non invasiva della pressione arteriosa (eventualmente integrato nel precedente apparecchio o in monitor multiparametrico);
- ventilatore polmonare portatile con possibilità di ventilazione controllata e assistita adulto e pediatrico
- pompa siringa con alimentazione 12 e/o 220 volt;
- n. 1 borsa zaino sanitaria da rianimazione contenente:
  - forbice taglia abiti tipo Robin;
  - aspiratore manuale con serbatoio monouso con canula di grandi dimensioni che riduca il rischio di occlusione;
  - sfingomanometro a bracciale con manometro adulto e pediatrico;
  - fonendoscopio adulto e pediatrico;
- tasche o borse interne estraibili di colore diverso a seconda del contenuto, con fissaggi in velcro all'interno della borsa principale;
- fornitura di almeno 8 tasche: farmaci portafiale, intubazione, ventilazione, infusione, incanalamento vena, 3 tasche miscellanea;
- n. 2 spremisacca che consentano l'utilizzo con sacche di infusione almeno da 1 litro;
- materiale da intubazione e ventilazione completo per adulti e bambini nelle apposite tasche, composto da:
  - manico metallico sterilizzabile: 1 per adulti 1 per bambini;
  - almeno 3 lame metalliche sterilizzabili o monouso curve adulti e 4 lame metalliche sterilizzabili o monouso (3 rette e 1 curva) bambini e neonati;
  - pinza di Magyl metallica adulti e bambini;
  - mandrini adulti/bambini;
  - pallone autoespansibile per adulti in silicone con reservoir, lavabile e sterilizzabile, posizionabile piegato o compresso all'interno delle tasche, completo di n. 2 valvole di peep regolabili 0 – 15 cm H<sub>2</sub>O,
  - reservoir e connessione ossigeno;
  - almeno 3 maschere facciali di differenti misure;
  - pallone autoespandibile pediatrico/neonatale con reservoir e maschere pediatriche e neonatali.
- n. 1 borsa – zaino per trasporto scorte infusione e materiale vario.